

**CONVENZIONE PER IL RINNOVO E IL FUNZIONAMENTO
DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO PER LA PROMOZIONE DEI PRINCIPI DELLE
3R NELLA DIDATTICA E NELLA RICERCA.
(CENTRO 3R)**

L'UNIVERSITÀ DI PISA (di seguito denominata UniPI) con sede legale in Pisa, Lungarno Pacinotti 43/44, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore Prof. Riccardo Zucchi, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato accademico in data del 10 maggio 2024 e del Consiglio di amministrazione in data del 22 maggio 2024;

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito denominata UniGE), con sede legale in Genova, via Balbi 5, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Federico Delfino, autorizzato alla stipula del presente atto con delibere del Senato accademico in data 29 aprile 2024 del Consiglio di amministrazione in data 30 aprile 2024;

IL POLITECNICO DI TORINO (di seguito denominata POLITO), con sede legale in Torino, Corso duca degli Abruzzi 24, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Stefano Paolo Corgnati, autorizzato alla stipula del presente atto con delibere del Senato accademico in data 22 maggio 2024 del Consiglio di amministrazione in data 30 maggio 2024;

IL POLITECNICO DI MILANO (di seguito denominata POLIMI), con sede legale in Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof.ssa Donatella Sciuto, autorizzato alla stipula del presente atto con delibere del Senato accademico in data 22 aprile 2024 e del Consiglio di amministrazione in data 30 aprile 2024;

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA (di seguito denominata UniPV), con sede legale in Pavia, Corso Strada nuova 65, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Francesco Svelto, autorizzato alla stipula del presente atto con delibere del Senato accademico in data 20 maggio 2024 e del Consiglio di amministrazione in data 28 maggio 2024;

L'UNIVERSITÀ DI MILANO BICOCCA (di seguito denominata UniMIB), con sede legale in Milano, Piazza dell'Ateneo nuovo 1, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof.ssa Giovanna Iannantuoni, autorizzato alla stipula del presente atto con delibere del Senato accademico in data 3 luglio 2024 e del Consiglio di amministrazione in data 16 luglio 2024;

L'UNIVERSITÀ CAMPUS BIO MEDICO DI ROMA (di seguito denominata UniCAMPUS), con sede legale in Roma, via Alvaro del Portillo 21, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Eugenio Guglielmelli e dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale, Dott. Andrea Rossi, autorizzati alla stipula del presente atto con delibera del Senato accademico in data 31 maggio 2024;

L'UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE (di seguito denominata UnivPM), con sede legale in Ancona, Piazza Roma 22, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Gian Luca Gregori, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di amministrazione in data 31 luglio 2024;

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA (di seguito denominata UniVR), con sede legale in Verona, via Dell'Artigliere 8, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Pier Francesco Nocini, autorizzato alla stipula del presente atto con delibere del Senato accademico in data 28 maggio 2024 e del Consiglio di amministrazione in data 28 maggio 2024;

UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE (di seguito denominata UniUPO), con sede legale in Vercelli, Via Duomo, 6, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Gian Carlo Avanzi, autorizzato alla stipula del presente atto con delibere del Senato accademico in data 24 maggio 2024 e del Consiglio di amministrazione in data 30 maggio 2024;

PREMESSO CHE

1. Nella direttiva 2010/63/UE, gli Stati membri dell'UE hanno accettato il "principio delle 3R" di Russell e Burch come base per la direttiva stessa sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Tale direttiva è stata recepita in Italia con il D.LGS. del 4 marzo 2014, n. 26.
2. 3R è l'acronimo di Replacement (sostituzione delle sperimentazioni sugli animali con metodi alternativi ogni qual volta questo sia possibile), Reduction (riduzione al minimo indispensabile del numero di animali utilizzati) e Refinement (continuo perfezionamento dei metodi impiegati allo scopo di ridurre la sofferenza degli animali).
3. La direttiva 2010/63/UE stabilisce che gli stati membri dell'UE "assicurano che, ove possibile, un metodo o una strategia di sperimentazione scientificamente soddisfacente che non comporti l'uso di animali vivi possa essere utilizzato in sostituzione di una procedura sugli animali". In questo modo si introduce il concetto di metodo alternativo alla sperimentazione animale e si crea un contesto che possa favorire lo sviluppo e l'adozione di tale tipologia di metodi.
4. La direttiva 2010/63/UE riconosce che i veicoli principali per la diffusione dei principi delle 3R sono: la ricerca per lo sviluppo e la convalida di metodi alternativi alla sperimentazione animale, l'offerta di corsi di formazione, e la diffusione di informazioni tramite reti informative. Come stabilito dalla L. 30 dicembre 2010, n. 240, articolo 1, "le università sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione", e quindi rappresentano un luogo ideale per la definizione, l'implementazione e la promozione di metodi di sperimentazione aderenti ai principi delle 3R.
5. Ad oggi, il concetto delle 3R in Italia risulta scarsamente recepito. I proponenti e gli aderenti alla presente convenzione ritengono necessario incentivare lo sviluppo di metodi alternativi alla sperimentazione animale nella ricerca di base e traslazionale. Allo stesso tempo ritengono necessario formare i giovani in tutti gli aspetti legati alla sperimentazione animale, fornendo le necessarie conoscenze culturali e di base attraverso i) l'istituzione di corsi universitari integrati nei *curricula* di formazione, ii) la diffusione di informazione scientifica attraverso la creazione di una piattaforma virtuale interdisciplinare, e iii) la promozione dei metodi innovativi atti all'implementazione delle 3R e, in particolare, dei metodi alternativi alle sperimentazioni animali.
6. Basandoci sui principi ispiratori della normativa vigente in materia di sperimentazione animale verso la riduzione delle procedure in vivo, si ritiene quindi opportuno dare visibilità e diffondere le suddette attività negli Atenei italiani, promuovendo anche il finanziamento della ricerca svolta, con la creazione di un Centro interuniversitario interdisciplinare fra le Università di cui sopra ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 del DPR 11.7.1980, n. 382.

7. Tra l'Università di Pisa e l'Università degli studi di Genova è stato costituito nel 2017 il Centro Interuniversitario per la Promozione dei Principi delle 3R nella Didattica e nella Ricerca 3R con durata di sei anni;
8. Con successivi atti sono state formalizzate le adesioni al Centro 3R del Politecnico di Milano, del Politecnico di Torino, dell'Università degli studi di Pavia, dell'Università di Milano Bicocca, dell'Università Campus Bio Medico di Roma, dell'Università Politecnica delle Marche, dell'Università degli studi di Verona e dell'Università del Piemonte Orientale;
9. Con Atto Aggiuntivo del 2019 sono stati modificati gli articoli 4, comma 4 e 5, e 14 della Convenzione istitutiva del Centro 3R;
10. È stata valutata positivamente da parte degli organi dei suddetti atenei, su proposta del Consiglio Scientifico del Centro, la relazione scientifica delle attività svolte dal Centro 3R nel sessennio 2017 – 2023 redatta dal Direttore del Centro;
11. Che sussiste tra le Università aderenti l'interesse a proseguire nelle attività oggetto della presente convenzione.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, LE UNIVERSITÀ IN EPIGRAFE
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Art. 1 – Rinnovo

1. Tra le Università indicate in epigrafe è rinnovata la Convenzione per il funzionamento del “Centro interuniversitario per la promozione dei principi delle 3R nella didattica e nella ricerca (CENTRO 3R)”, nel seguito indicato col termine di Centro, regolato dai seguenti articoli.

Art. 2 – Finalità del Centro

1. Il Centro si propone, nel rispetto delle competenze degli organi di governo delle Università aderenti e tenendo in considerazione tutti gli aspetti delle 3R, i seguenti obiettivi:
 - a) promuovere l'istituzione di corsi, nell'ambito dei *curricula* delle lauree in ambito scientifico, incentrati sui principi delle 3R e in particolare (i) sulla possibilità di integrare o sostituire le sperimentazioni sugli animali con metodi alternativi (ad es. in-vitro o in-silico), e (ii) sulla possibilità di raffinare la sperimentazione animale nell'ambito della ricerca sulla salute umana e animale.
 - b) creare un'infrastruttura virtuale e ‘open’, caratterizzata dalla multidisciplinarietà delle competenze, e con:
 1. risorse didattiche per facilitare l'istituzione di nuovi insegnamenti;
 2. notizie, aggiornamenti e link utili per ricercatori interessati ad adoperare metodi sostitutivi o che permettano la riduzione o il raffinamento di tecniche sperimentali che necessitano l'utilizzo di animali;
 3. una rete interna degli stabulari per facilitare la condivisione delle risorse e del materiale (es. tessuti e cellule) in modo da ridurre l'utilizzo di animali nella sperimentazione;
 4. uno strumento per poter diffondere e dare supporto alle attività legate alla riabilitazione di animali da laboratorio;
 - c) promuovere il dibattito scientifico e culturale, offrendo un adeguato supporto alla didattica e alla ricerca in materia di (i) benessere degli animali negli stabulari;(ii) riduzione e raffinamento di procedure sperimentali che sono ad oggi ancora considerate necessarie per

assicurare il benessere dell'uomo e degli animali; (iii) promozione di metodi che possono oggi, o nel futuro, sostituire la sperimentazione animale, sia nella ricerca di base che nella ricerca applicata/traslazionale;

- d) promuovere, sviluppare e coordinare studi e ricerche nell'ambito delle 3R, anche attraverso iniziative di collaborazione interdisciplinare con altri dipartimenti e strutture universitarie, con centri di ricerca nazionali ed internazionali, con unità operative di ricerca istituite presso enti pubblici e privati;
- e) implementare e promuovere lo sviluppo e l'utilizzo di nuovi metodi integrati in-vitro ed in-silico nella ricerca di base e applicata, quali i modelli 3D di tessuti/organi basati su cellule umane/animali specifici per la predizione del rischio per la salute umana e animale, e i metodi informatici per l'analisi di dati biomedici, la classificazione, la simulazione e la predizione di risposte biologiche a stimoli e trattamenti di varia natura;
- f) organizzare corsi, seminari, attività e corsi di aggiornamento, convegni di studio e iniziative di divulgazione scientifica in vari ambiti disciplinari e nel rispetto della normativa vigente;
- g) istituire premi o borse/assegni di ricerca per i ricercatori non strutturati, che hanno intrapreso il percorso della ricerca, in accordo con i principi delle 3R e, quindi, nel rispetto della normativa vigente, purché i finanziamenti siano specificamente destinati a tale scopo dal soggetto finanziatore;
- h) favorire la collaborazione con gli Organismi preposti al benessere animale nell'indirizzo di metodologie alternative alla sperimentazione animale;
- i) favorire il trasferimento tecnologico verso il mondo accademico e le imprese, attraverso l'elaborazione di progetti di ricerca e sviluppo congiunti e mediante appositi contratti;
- j) favorire l'istituzione di collaborazioni anche a livello internazionale per la condivisione di conoscenze e buone pratiche relative ai principi delle 3R e per lo svolgimento di attività a livello europeo compatibili con le finalità del Centro.

Art. 3 – Sede e funzionamento

1. Il Centro ha sede, ai soli fini organizzativi e amministrativi, presso il Dipartimento dell'Università al quale afferisce il Direttore del Centro che si occuperà della gestione amministrativa e contabile del Centro stesso, nelle forme previste dallo Statuto, dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dalla normativa vigente dell'Ateneo ospitante.
2. Il Rettore dell'Università sede amministrativa del Centro ha la rappresentanza legale del Centro nei limiti di quanto disposto dal regolamento dell'Ateneo ospitante.
3. L'Ateneo di riferimento potrà essere variato previo accordo unanime delle Università convenzionate.
4. Per le proprie attività il Centro potrà avvalersi del personale e delle attrezzature che le università convenzionate, compatibilmente con le loro esigenze, metteranno a disposizione, per il tramite dei Dipartimenti aderenti, per gli scopi del Centro. Potranno inoltre collaborare alle attività del Centro assegnisti di ricerca, dottorandi, borsisti nel rispetto della normativa di Ateneo.

Art. 4 – Aderenti

1. Al Centro possono aderire i dipartimenti appartenenti alle Università convenzionate, che svolgono ricerca scientifica e attività didattica nell'ambito delle 3R e in settori di interesse del Centro, Possono aderire anche singoli professori o ricercatori appartenenti alle Università convenzionate, previo parere favorevole del Dipartimento cui afferiscono.

2. La domanda di adesione è inoltrata al Direttore del Centro e da questi trasmessa al Consiglio Scientifico-Didattico, il quale ne delibera l'accettazione. Dell'accoglimento di tali domande dovrà essere data tempestiva comunicazione ai rettori delle Università di appartenenza dei richiedenti.
3. Possono altresì aderire al Centro altri atenei italiani che ne facciano motivata richiesta.
L'adesione è subordinata all'accettazione del Consiglio Scientifico – Didattico del Centro stesso ed è condizionata al rilascio del decreto del ministero dell'università e della ricerca (MUR) di accreditamento periodico nell'ambito del processo di autovalutazione, valutazione e accreditamento (AVA).
L'adesione è formalizzata tramite scambio di lettere tra il Direttore del Centro ed il nuovo ateneo aderente che dovrà controfirmare la medesima per presa visione. La stessa sarà trasmessa per conoscenza agli altri atenei aderenti
4. Possono altresì aderire al Centro in forma di collaboratori docenti singoli che non appartengono alle università convenzionate, altri atenei stranieri, scuole, istituti e centri di ricerca che ne facciano motivata richiesta.
L'adesione è subordinata all'accettazione da parte del Consiglio scientifico didattico del Centro. Gli Enti che aderiscono in forma di collaborazione partecipano alle iniziative del centro, possono partecipare con un rappresentante alle riunioni in qualità di uditor ma non hanno diritto di voto in seno al Consiglio scientifico didattico del Centro.

Art. 5 – Unità Operative

1. Il Centro è organizzato in tante Unità Operative (UO) quante sono le sedi universitarie convenzionate. Ad ognuna delle sedi universitarie convenzionate corrisponde una UO formata da tutti gli aderenti afferenti a tale sede, tra i quali è individuato un responsabile.
2. Il responsabile di una UO è un docente o ricercatore di ruolo che sovrintende allo svolgimento delle attività dell'UO stessa nell'ambito dei programmi elaborati dal Consiglio Scientifico-Didattico.
3. Il responsabile di una UO è eletto/proposto dai membri dell'UO stessa e nominato dal Rettore dell'Ateneo cui essa fa capo. Il responsabile è referente presso gli organi del Centro delle attività svolte dall'UO. Il mandato del responsabile è triennale e può essere rinnovato.

Art. 6 – Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:
 - Il Consiglio Scientifico-Didattico (CSD)
 - Il Direttore

Art. 7 – Il Consiglio Scientifico-Didattico

1. Il Consiglio Scientifico-Didattico (CSD) è l'organo di indirizzo, di programmazione e di deliberazione delle attività del Centro.
2. Il CSD è composto dal responsabile di ciascuna UO e da altre 3/5 persone di ciascuna UO eletti/proposti dai membri dell'UO stessa.
3. La nomina dei componenti del CSD è ratificata con disposizione del Rettore dell'Università sede amministrativa del Centro. I componenti del CSD durano in carica un triennio e il loro mandato è rinnovabile.
4. Il CSD esercita le seguenti funzioni:

- a) elegge al proprio interno il Direttore per la nomina da parte del Rettore dell'Università in cui il Centro ha la sede amministrativa;
 - b) individua le attività annuali del Centro, su proposta del Direttore, e approva i piani di utilizzo delle risorse;
 - c) approva la relazione annuale sulle attività svolte;
 - d) propone all'approvazione del Dipartimento sede amministrativa del Centro, sentiti i dipartimenti coinvolti, eventuali contratti di ricerca e convenzioni con soggetti pubblici o privati e eventuali modifiche, negli ambiti di pertinenza del Centro, nel rispetto del pertinente regolamento dell'Università sede amministrativa;
 - e) delibera sulle richieste di nuove adesioni al Centro e prende atto delle dichiarazioni di recesso;
 - f) propone il rinnovo del Centro per ulteriori nove anni, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati;
 - g) propone lo scioglimento anticipato del Centro, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati;
 - h) delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal Direttore o da almeno un quarto dei suoi componenti.
5. Il CSD è convocato dal Direttore in seduta ordinaria di norma ogni quattro mesi. Esso si riunisce in seduta straordinaria per iniziativa del Direttore o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei componenti. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti e un'effettiva interazione tra i componenti del CSD.
6. La convocazione è fatta dal Direttore per via telematica, con conferma di lettura almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, il CSD può essere convocato con almeno 24 ore di preavviso, con mezzi adeguati alle circostanze.
7. Il Direttore è tenuto ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da almeno un quarto dei membri del CSD.
8. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; nel computo per la determinazione del quorum non sono considerati gli assenti giustificati. Le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore o, in sua mancanza, di chi presiede la seduta.
9. È facoltà del Direttore indire una riunione estesa a tutti gli aderenti al Centro per una ricognizione dell'attività svolta e programmata dal Centro.

Art. 8 – Il Direttore

1. Il Direttore è eletto dal CSD tra i suoi membri professori e ricercatori di ruolo, dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente. La votazione è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. È eletto colui che riporta il maggior numero di voti.
2. Il direttore svolge le seguenti funzioni:
- a) convoca e presiede il CSD;
 - b) designa, tra i componenti del CSD, un Vicedirettore incaricato della sua sostituzione in caso di impedimento o assenza; la nomina del Vicedirettore è disposta dal Rettore dell'Università in cui il Centro ha la sede amministrativa;

- c) coordina e sovrintende l'attività del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il Centro;
 - d) predispone le proposte dei programmi annuali del Centro, i piani di utilizzo delle risorse e le relazioni e i rapporti sulle attività svolte dal Centro previsti dalla presente convenzione. Tali documenti sono sottoposti all'approvazione del CSD.
3. In caso di impedimento o assenza del Direttore, le sue funzioni sono esercitate dal Vicedirettore per un periodo non superiore a sei mesi, oltre il quale il Direttore decade.

Art. 9 – Gestione amministrativa e finanziamenti

1. Il Centro non ha autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale e negoziale ed è privo di un proprio budget economico e degli investimenti. Esso non dispone di organico e non ha dotazione di fondo di finanziamento ordinario e opera mediante risorse finanziarie provenienti dallo svolgimento della propria attività, anche di *fund raising* ed eventualmente, mediante finanziamenti erogati, su base facoltativa, dalle Università convenzionate, dai Ministeri o da enti pubblici o privati, finalizzati al raggiungimento dei propri obiettivi.
2. I finanziamenti assegnati al Centro in forma indivisa e relativi ad iniziative comuni affluiscono al Dipartimento dell'Università sede amministrativa del Centro, con vincolo di destinazione al Centro, e sono gestiti secondo le disposizioni del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità della sede amministrativa.
3. I finanziamenti, su proposta o con il consenso del CSD del Centro, possono essere versati alle singole Università convenzionate e ai singoli dipartimenti delle sedi per svolgere attività di ricerca, con destinazione vincolata a favore delle attività di ricerca del Centro e sono gestiti direttamente dalle stesse secondo le disposizioni dei relativi regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilità in forza di specifici atti/contratti.
4. Le attività effettuate, in virtù di contratti di ricerca e di consulenza e convenzioni di ricerca per conto terzi sono di norma svolte secondo quanto previsto dal regolamento dell'Ateneo sede amministrativa del Centro. Per le quote di competenza delle sezioni delle sedi consorziate si applica il Regolamento dell'Ateneo al quale confluiscono.

Art. 10 – Obblighi informativi

1. Annualmente, dopo l'approvazione del bilancio di esercizio dell'Università sede del Centro, il Centro trasmette agli Atenei convenzionati un rapporto in forma abbreviata sulla relativa situazione economico-patrimoniale, corredato da una relazione sintetica sull'attività scientifica svolta dal Centro.

Art. 11 – Gestione patrimoniale

1. Il Centro non ha autonomia patrimoniale. Tutti i beni durevoli acquistati dal Centro, indipendentemente dal loro valore economico, o al medesimo concessi in uso sono iscritti in apposito registro presso le Università aderenti in cui sono allocati.

Art. 12 – Durata, recesso e rinnovo

1. La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipulazione elettronica con firma digitale o elettronica qualificata ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD) ed ha validità di nove anni; è rinnovabile con accordo scritto tra le parti approvato dai competenti organi

accademici, previa valutazione dell'attività svolta dal Centro nel corso dei nove anni su proposta del CSD.

2. Ciascuna Università contraente, anche su indicazione dei propri dipartimenti aderenti, può recedere dalla convenzione, dandone comunicazione al Direttore del Centro tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC almeno tre mesi prima della fine della scadenza.
3. L'Università recedente, mediante i rispettivi dipartimenti aderenti, è comunque responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Centro e verso terzi, che risultino pendenti al momento della ricezione della comunicazione di recesso.

Art. 13 – Disattivazione

1. Il Centro può essere disattivato dagli Organi di governo dell'Università sede, su proposta del CSD con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, sentite le altre Università aderenti al Centro.
2. Gli Organi suddetti possono assumere motivata delibera di disattivazione anche di propria iniziativa, quando ritengano che siano venute meno efficacia ed efficienza o non sia possibile raggiungere le finalità costitutive del Centro.
3. Alla disattivazione del Centro si provvede con decreto del Rettore dell'Università sede.

Art. 14 – Modifiche alla convenzione

1. Le modifiche alla presente convenzione sono deliberate a maggioranza assoluta dal CSD e approvate dagli organi di governo delle Università convenzionate. Esse sono formalizzate in appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione

Art. 15 – Riservatezza e proprietà intellettuali

1. Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno, fino ad un periodo di tre anni oltre la conclusione della presente Convenzione, dati, notizie, informazioni di carattere espressamente indicato come riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo, senza il preventivo consenso della parte proprietaria delle informazioni riservate. Le parti saranno ritenute responsabili in caso di violazione delle informazioni riservate solo in caso di dolo o colpa grave. Nell'ipotesi in cui eventuali pubblicazioni coinvolgano informazioni riservate relative ad un'altra Parte, le stesse dovranno essere posticipate per motivi di riservatezza al fine di consentire il deposito di eventuali brevetti. Riguardo alle informazioni di natura riservata, si rinvia alla disciplina di cui agli articoli 98 e 99 del Codice della proprietà industriale.
2. I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro e la proprietà intellettuale che ne deriva dovranno essere attribuiti alle Università convenzionate in relazione all'effettivo apporto dato da ciascuna, tramite le proprie Strutture coinvolte nelle attività stesse. In caso di risultati suscettibili di tutela brevettuale il Centro e l'/le Università interessata/e demanderanno la specifica regolazione dei reciproci impegni in separati accordi. Rimane fermo il diritto degli autori di essere menzionati in quanto tali nelle eventuali domande di brevetto, secondo le leggi vigenti.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con la presente convenzione, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della convenzione o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto della normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, in conformità agli standard di protezione dei dati previsti dal Regolamento (UE) 2016/679. Le informative estese sul trattamento dati sono disponibili on-line sui siti internet delle Parti rispettivamente ai seguenti indirizzi:

Università di Pisa:

https://start.unipi.it/dataprotection/dataprotection_informative/

Università degli Studi di Genova:

<https://unige.it/privacy#la-privacy-in-unige>

Il Politecnico di Torino:

<https://www.polito.it/privacy>

Il Politecnico di Milano:

<https://www.polimi.it/privacy>

Università degli Studi di Pavia:

<https://privacy.unipv.it>

Università di Milano Bicocca:

<https://www.unimib.it/ateneo/protezione-dei-dati-personali>

Università Campus Bio Medico di Roma:

<https://www.unicampus.it/privacy-policy>

Università Politecnica delle Marche:

https://www.univpm.it/Entra/Privacy/Informative_sul_trattamento_dei_dati_personali

Università degli studi di Verona:

<https://www.univr.it/it/privacy>

Università del Piemonte Orientale:

<https://www.uniupo.it/it/ateneo/regolamenti-trasparenza-sindacati/protezione-dei-dati-personali>

2. Le Università aderenti al Centro si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati. Le Parti sono inoltre soggette, nei rispettivi ambiti di competenza, a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati. Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati.

3. Il Direttore del Centro ha il compito di svolgere un'attività di coordinamento di tutte le Parti aderenti al medesimo Centro, al fine di garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

4. Nel merito delle attività attuative della presente convenzione verranno di volta in volta definiti, mediante integrazioni o nuovi appositi accordi, gli aspetti in materia di protezione dei dati personali che si renderanno necessari.

5. Le parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dati.

Art. 17 Sicurezza

Le Università aderenti al Centro sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Il datore di lavoro di ogni ateneo convenzionato ai fini dell'applicazione delle norme previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi assume tutti gli oneri relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del Centro ospitati presso la propria sede di competenza.

Per gli aspetti inerenti alla sicurezza sul lavoro (ai sensi del D.Lgs. n.81/2008) connessi alla singola forma di collaborazione si rimanda ad accordi specifici stipulati in fase di avvio della collaborazione. Le Università si scambiano i contatti dei rispettivi Uffici del Servizio di Prevenzione e Protezione. (Allegato 1). Il personale di ciascuna Università che si recherà presso una sede dell'altra per l'esecuzione delle attività relative alla presente convenzione, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede ospitante, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza.

Art. 18 – Coperture assicurative

1. Ogni Università contraente dà atto, per quanto di competenza, che il personale universitario, i collaboratori e gli studenti che svolgono attività presso il Centro sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

Art. 19 – Controversie

1. Le Università contraenti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.

Qualora non sia possibile risolvere la controversia ai sensi del comma precedente, sarà competente in via esclusiva il giudice del luogo in cui ha sede legale l'Università sede amministrativa del Centro

Art. 20 – Registrazione e bollo

1. Il presente atto, sottoscritto digitalmente in base all'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990, viene redatto in un unico originale e registrato in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II del D.P.R. 26.4.1986 n. 131. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.
2. L'imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), è assolta in modo virtuale, sin dall'origine dall'Università sede amministrativa del Centro che provvederà al pagamento.

Art. 22 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non disciplinato nella presente convenzione si applicano le norme statutarie e regolamentari vigenti presso l'Ateneo sede amministrativa del Centro.

Università di Pisa
Magnifico Rettore
Prof. Riccardo Zucchi

Università degli studi di Genova
Magnifico Rettore
Prof. Federico Delfino

Il Politecnico di Torino
Magnifico Rettore
Prof. Stefano Paolo Corgnati

Il Politecnico di Milano
Magnifico Rettore
Prof.ssa Dontella Sciuto

Università degli studi di Pavia
Magnifico Rettore
Prof. Francesco Svelto

Università di Milano Bicocca
Magnifico Rettore
Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

Università Campus Bio Medico di Roma
Magnifico Rettore
Prof. Eugenio Guglielmelli
Amministratore Delegato – Direttore Generale
Dott. Andrea Rossi

Università Politecnica delle Marche
Magnifico Rettore
Prof. Gian Luca Gregori

Università degli studi di Verona
Magnifico Rettore
Prof. Pier Francesco Nocini

Università del Piemonte Orientale
Magnifico Rettore
Prof. Gian Carlo Avanzi

Allegato 1)
Contatti Uffici Servizio Prevenzione e Protezione

Università di Pisa
sicurezzaambiente@adm.unipi.it

Università degli studi di Genova
servprot@unige.it

Politecnico di Torino
servizio.prevenzione@polito.it

Politecnico di Milano
<https://www.polimi.it/ilpolitecnico@organizzazione/organ-di-ateneo/servizio-di-prevenzione>

Università degli studi di Pavia
Dott.ssa Lucilla Strada- Struttura di raccordo del Servizio di Prevenzione e protezione –
Lucilla.strada@unipv.it

Università Milano Bicocca
servizio.prevenzione@unimib.it

Università Campus Bio Medico Roma
SPPUniversità@unicampus.it

Università Politecnico delle Marche
sicurezza@univpm.it

Università degli studi di Verona
servizio.prevenzioneprotezione@ateneo.univr.it

Università del Piemonte Orientale
previsc@unipo.it